

In seduta straordinaria però la Camera può esser convocata in tre casi: in caso di guerra, di abdicazione o di decesso del Re e se il trono è rimasto senza eredi.

L'art. 52 stabilisce che il Re ha il diritto di sciogliere la Camera, ma nello stesso decreto deve essere indicata la data entro la quale sono stabilite le nuove elezioni entro il termine massimo di tre mesi e la convocazione della nuova assemblea che non deve superare il limite di mesi quattro dalla data del decreto di scioglimento.

Allo scopo di facilitare i propri lavori l'Assemblea, con l'articolo 76, fissa il proprio regolamento interno, verifica i poteri dei suoi membri e stabilisce la loro validità; ai sensi dell'art. 77, l'Assemblea elegge per ogni sessione il suo ufficio di Presidenza.

Con l'art. 85 si stabilisce che l'Assemblea può validamente deliberare, se un terzo dei deputati assiste alla seduta. La maggioranza dei voti dei deputati presenti è necessaria per la validità delle decisioni; nel caso che i voti si ripartiscano in modo eguale la proposta di legge si considera come respinta.

Per garantire la libertà di funzionamento alla Assemblea, lo Statuto con l'art. 89 stabilisce che *nessuna forza armata potrà esser posta nell'edificio della Assemblea Nazionale nè nella sala di riunione della Assemblea senza il consenso del Presidente della Assemblea Nazionale.* L'Assemblea Nazionale